



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA n. 45 del 19/05/2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. CONFERMA CHIUSURA AREE GIOCHI PER BAMBINI PARCHI. REGOLAMENTAZIONE ORTI SOCIALI

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» che all'art. 1 comma 9 prevede che *“il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*;

RICHIAMATO il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'allegato n. 8 avente ad oggetto “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19”;

RILEVATA, da un attento esame dell'allegato n. 8 sopra richiamato, la complessità e molteplicità delle operazioni da programmare nonché la necessità di organizzare e coordinare le varie attività previste dalle Linee Guida per procedere con la riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici e la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari;

RITENUTO di dover prevedere, l'apertura, di tutti i giardini e le aree pubbliche e in via precauzionale la chiusura limitatamente alle zone attrezzate con giochi per bambini;

RITENUTO confermare l'Ordinanza Sindacale n.42 del 30/04/2020 per quanto concerne le condizioni di spostamento all'interno del Comune per accedere agli orti sociali in località Cardetole eliminando esclusivamente il limite del numero massimo delle 20 persone, nell'utilizzo dei medesimi;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 "Sanzioni e controlli" in base al quale: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo."

ORDINA

al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nell'ambito del territorio comunale, a far data dal **19/05/2020** fino al giorno **02/06/2020** di prevedere

- l'apertura, di tutti i giardini e le aree pubbliche e in via precauzionale confermare la chiusura limitatamente alle zone attrezzate con giochi per bambini;
- la conferma dell'Ordinanza Sindacale n.42 del 30/04/2020 per quanto concerne le condizioni di spostamento all'interno del Comune per accedere agli orti sociali in località Cardetole eliminando esclusivamente il limite del numero massimo delle 20 persone nell'utilizzo dei medesimi;

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet, di incaricare tutti gli organi di polizia della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

Copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze;
- Regione Toscana;
- Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello
- Comando Stazione Carabinieri di Scarperia
- Comando Stazione Carabinieri di San Piero
- Città Metropolitana di Firenze
- Auser di Scarperia e San Piero

AVVERTE

che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 4, c. 1, del DL del 25 marzo 2020, n. 19 ovvero con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, secondo le procedure descritte dallo stesso art. 4.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.104/2010 entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 1099/1971 entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Federico Ignesti

Scarperia e San Piero data **19/05/2020**

INFORMAZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it>

Il Sindaco
IGNESTI FEDERICO / ArubaPEC S.p.A.